



COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO



**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO**  
**DI USO CIVICO DEL COMUNE DI GRIGNO**

Allegato alla deliberazione consiliare n. 23 del 31 LUG. 2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Sonia Biscaro

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Grigno quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:

- a. dal decreto di assegnazione ai sensi del R.D. 332 del 1928 del Commissario per la liquidazione degli usi civici;
- b. da eventuali decreti commissariali suppletivi;
- c. nonché da eventuali provvedimenti di assegnazione dell'organo competente della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale;

e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.

2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

Art. 3

DIRITTI DI USO CIVICO

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti:

- a. dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
- b. da eventuali decreti commissariali suppletivi;

prescindendo dall'effettivo esercizio dei diritti civici stessi.

2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei diritti d'uso civico di:

- pascolo, con gli animali di ogni specie svernati nella frazione: primaverile, estivo, autunnale;
- taglio erba;
- legnatico da combustibile, mediante raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di lotti di piante cedue da taglio;
- legnatico da opera, per costruzione e riparazione degli edifici (uso interno);
- stramatico, mediante raccolta di foglie secche (spinada).



Art. 4.

TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale, mentre per capofamiglia si intende l'intestatario di tale scheda.
3. Coloro che sono iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero del Comune esercitano i diritti di uso civico con le modalità stabilite per i residenti, ai sensi delle norme provinciali a tutela dell'emigrazione trentina.

Art. 5

RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della relativa scheda anagrafica di famiglia o di convivenza, salva la facoltà dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di designare rappresentante un componente maggiorenne diverso dall'intestatario della scheda.

Art. 6

AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base:
  - a. della concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico dei beni silvo-pastorali e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
  - b. del numero dei nuclei familiari aventi diritto la cui domanda di esercizio sia stata accolta ai sensi del presente regolamento;
  - c. dei bisogni, considerati ai sensi dell'articolo 1021, comma 1 del Codice Civile, dei componenti di ciascun nucleo familiare.

Art. 7

DOMANDE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intende esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti deve presentare domanda all'amministrazione comunale, nei termini e con le modalità stabilite.

Art. 8

CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per la gestione e sorveglianza dei beni medesimi, la Giunta comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.



#### Art. 9

##### ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. La gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e di valorizzazione stabiliti dalla legge provinciale.
2. Le attività di utilizzazione economica di cui al comma 1 sono realizzate dopo aver soddisfatto le domande di esercizio dell'uso civico accolte ai sensi del presente regolamento.
3. Gli atti di disposizione dei beni di uso civico sono consentiti in conformità della legge provinciale e del relativo regolamento di attuazione.
4. La scelta del contraente è effettuata in conformità delle norme in materia di attività contrattuale dei Comuni della Provincia di Trento.

#### Art. 10

##### RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 9 sono destinate in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della Legge Provinciale.
2. Le risorse e gli impieghi di cui al comma 1 sono posti in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

#### Art. 11

##### COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Conformemente a quanto stabilito dallo Statuto comunale, il Consiglio comunale delibera in merito alla sospensione, all'estinzione, all'apposizione e la variazione del vincolo di uso civico.

#### CAPO II

##### DIRITTI DI USO CIVICO

##### SEZIONE I LEGNATICO DA OPERA

#### ART. 12

##### DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

1. Le domande di assegnazione di legnatico per nuova costruzione e per manutenzione o ristrutturazione devono essere presentate entro la data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza. Se presentate entro il 31 dicembre sono ammissibili nell'anno successivo, altrimenti sono considerate per il secondo anno successivo a tale termine.
2. Di norma, all'inizio di ciascun anno, la Commissione forestale per l'uso civico di cui all'art. 17 approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle Sezioni I e II, indicando il quantitativo di mc necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera. Eseguita l'istruttoria, le risultanze sono trasmesse alla Giunta comunale che delibera in merito.



## ART. 13

### LEGNATICO PER NUOVA COSTRUZIONE

1. Il diritto di legnatico da opera per nuova costruzione consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere, in conformità del presente regolamento, l'assegnazione di una quantità determinata di legname da opera proveniente da piante abbattute ed esboscate, da impiegare per la realizzazione dell'abitazione principale di proprietà dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o del suo coniuge, o sulla quale i medesimi siano titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione.
2. Per abitazione principale si intende quella risultante dalla scheda anagrafica della popolazione residente.
3. Ai sensi del comma 1, è equiparata alla realizzazione la sottoscrizione di un contratto preliminare di acquisto di un immobile in corso di costruzione, da adibirsi ad abitazione principale.
4. Il nucleo familiare dell'intestatario della scheda anagrafica che abbia già beneficiato una volta dell'assegnazione di legname per realizzazione dell'abitazione principale può esercitare di nuovo il diritto di legnatico da opera per nuova costruzione, solamente quando l'abitazione sia stata distrutta o gravemente danneggiata da calamità naturale, incendio, esplosioni o da altri eventi simili, a condizione che la Giunta comunale accerti le cause della distruzione o del danneggiamento e la mancanza di evidente grave responsabilità del nucleo familiare.
5. I componenti del nucleo familiare, ad eccezione dell'intestatario della scheda e del coniuge, possono esercitare il diritto per nuova costruzione qualora intendano costituire un nuovo nucleo in una nuova abitazione. Se entro un anno dalla fine dei lavori i beneficiari non stabiliscono la propria residenza nel nuovo edificio, deve essere rimborsato al Comune il valore del legname assegnato secondo le quotazioni correnti all'atto del rimborso. La Giunta comunale può concedere la proroga di tale termine, per motivi di necessità.
6. Il coniuge divorziato può esercitare di nuovo il diritto per nuova costruzione, purché non abbia la proprietà o l'usufrutto, il diritto di abitazione o di uso sull'abitazione per la quale fu esercitato la prima volta.

## Art. 14

### MISURA DEL DIRITTO

1. La quantità assegnata è determinata in metri cubi di legname tondo, successivamente alla fine dei lavori, sulla base del sopralluogo effettuato dal Custode forestale e da un incaricato del servizio tecnico.
2. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base del sopralluogo di cui al comma precedente e tenuto conto dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per il taglio e l'esbosco, nella seguente misura:

Tetto completo di tavolato da progetto:	$(\text{superficie mq} * 1,5) * 0,17$
Pavimenti:	$\text{superficie mq} * \text{spessore}$
Porte:	nr. * 0,18
Finestre:	nr. * 0,165
Balconi:	nr. * 0,07
Portafinestra:	nr. * 0,25
Scuri porta finestra:	nr. * 0,1
Scala 8 gradini completo:	mc 0,4



Poggiolo con ringhiera: ml \* 0,04

3. La quantità massima assegnabile è fissata in 40 mc.

4. Gli interventi che interessano parti in comunione sono ammissibili ai benefici nei limiti della quota del richiedente.

#### Art. 15

##### LEGNATICO PER MANUTENZIONE

1. Il diritto di legnatico da opera per manutenzione consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere, in conformità del presente regolamento, l'assegnazione di una quantità determinata di legname da opera proveniente da piante abbattute ed esboscate, da impiegare per la realizzazione di interventi di manutenzione, ampliamenti o ristrutturazione dell'abitazione principale di proprietà o comproprietà dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o del suo coniuge, o sulla quale i medesimi siano titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione.

2. Per gli interventi di manutenzione l'assegnazione del legname può avvenire a condizione che sia dimostrata l'effettiva necessità di sostituzione di parti in legno e comunque non prima che siano trascorsi venti anni dal precedente intervento di manutenzione o dalla nuova costruzione.

3. All'interno del periodo ventennale, per gli interventi di ampliamento, l'assegnazione del legname può avvenire a condizione che il richiedente o il suo coniuge non abbiano già beneficiato di assegnazioni per nuova costruzione o per ampliamenti o ristrutturazione per una quantità complessivamente pari o superiore a quanto stabilito dall'articolo 14.

4. Gli interventi che interessano parti in comunione sono ammissibili ai benefici nei limiti della quota del richiedente.

#### Art. 16

##### MISURA DEL DIRITTO

1. La quantità assegnata è determinata in metri cubi di legname tondo, successivamente alla fine dei lavori, sulla base del sopralluogo effettuato dal Custode forestale e da un incaricato del servizio tecnico.

2. Il quantitativo di legname è concesso nella misura indicata dall'art. 14.

3. Per gli interventi di ampliamento la quantità massima assegnabile è pari alla differenza tra la quantità stabilita dall'articolo 14 e quella complessivamente già assegnata per nuova costruzione o interventi di ampliamento o ristrutturazione all'interno dei venti anni.

#### Art. 17

##### COMMISSIONE FORESTALE PER L'USO CIVICO

1. La Commissione forestale per l'uso civico viene nominata dal Consiglio comunale ed è formata:

- Dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- Da tre rappresentanti del Consiglio comunale con diritti di uso civico, di cui uno della minoranza;
- Dal responsabile comunale del servizio tecnico;
- Dal custode forestale.



## Art. 18

### ASPORTAZIONE DI PIANTE DAL BOSCO

1. Per l'asportazione dal bosco di piante secche, in piedi o atterrate o in stato di deperimento, dovrà richiedersi apposita autorizzazione al custode forestale; la Giunta comunale determinerà, sentita l'Autorità Forestale ed una tantum, il quantitativo ed il prezzo.

## SEZIONE II LEGNATICO DA COMBUSTIBILE

### ART. 19

#### DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Il diritto di legnatico combustibile consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere l'assegnazione, in conformità del presente regolamento, di una quantità determinata di legname da ardere mediante la raccolta di legna secca, cascami di legna ed assegno di lotti di piante cedue da taglio. Secondo gli usi locali, la legna è costituita da rami, corteccia, fascine, cimali e tronchi da ml 1, non commercialmente sfruttati e giacenti sul letto di caduta in bosco.

2. Qualora a disposizione dell'Amministrazione, sulla base del Piano Economico Forestale, non vi fosse legna da ardere in quantità tale da soddisfare i bisogni dei censiti, il Comune potrà attingere da fondi propri a disposizione per l'acquisto e la distribuzione di legna da ardere.

### ART. 20

#### MODALITÀ E MISURA DEL DIRITTO

1. E' demandato alla Giunta comunale, sentita la Commissione forestale per l'uso civico, il compito di stabilire i tempi ed il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo nucleo familiare utente, nel bosco, in rapporto alle disponibilità ed al numero degli utenti che hanno fatto domanda di assegno, fissando nel contempo le località di raccolta.

2. Gli utenti che intendano raccogliere direttamente la legna nei beni di uso civico, devono presentare domanda su apposito modulo fornito dall'Amministrazione nel periodo che stabilirà la Giunta comunale con apposito avviso.

### Art. 21

#### ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio e di esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, secondo le modalità prescritte di volta in volta dagli incaricati della vigilanza forestale.

2. Le operazioni di taglio e di esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'amministrazione comunale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'amministrazione.

3. Non sono consentite alienazioni di legna proveniente dai beni di uso civico sia dentro che fuori dal territorio comunale, pena la confisca o il pagamento al prezzo commerciale. L'utente deve attenersi alle norme prescritte dai Regolamenti forestali vigenti e deve provvedere alla pulizia del bosco, di strade, sentieri, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.



## SEZIONE III ALTRI DIRITTI

### Art. 22

#### DIRITTI DI PASCOLO

1. I territori pascolivi dei beni d'uso civico sono aperti all'uso di pascoli degli aventi diritto, a termine delle leggi vigenti.
2. L'esercizio del pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. 11/2007, approvato con D.P.P. 14 aprile 2011, nr. 8-66/Leg.

### Art. 23

#### ZONE BANDITE DAL PASCOLO

1. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni sui quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento (naturale o artificiale), perché molto radi, deperienti, danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dell'Autorità forestale.
2. Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico con avviso del Sindaco, affisso all'Albo comunale per 30 (trenta) giorni e consultabili ad ogni richiesta presso gli uffici comunali.

### Art. 24

#### DIRITTO DI ERBatico E STRAMATICO

1. Gli utenti che intendano procedere alla raccolta di stame e di erbe nei terreni di uso civico per uso proprio devono farne richiesta alla Giunta comunale.
2. Le zone di terreno ammesse secondo la normativa vigente alla raccolta dello stame ed al taglio dell'erba saranno stabilite in sede di sessione forestale annuale e rese note mediante pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni e l'elenco sarà reso disponibile per la consultazione presso gli uffici comunali.
3. Il diritto deve esercitarsi per uso proprio, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolar modo l'alienazione per qualsiasi titolo sia dentro che fuori dal territorio comunale.
4. La raccolta dello stame e dell'erba nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 18 e 19 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.), vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.

### Art. 25

#### ASPORTO DELLO STRAME DAI BOSCHI

1. Lo stame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste il novellame.
2. Ad ogni concessionario sarà rilasciata allo scopo apposita autorizzazione, le persone trovate nei boschi a raccogliere stame o erbe senza la predetta autorizzazione saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.



#### Art. 26

### RACCOLTA DI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. La raccolta di semi forestali, trementina e resina è regolata dagli articoli 17 e 21 delle prescrizioni di massima di polizia forestale. Coloro che intendono procedere alla raccolta di tali prodotti devono presentare domanda all'amministrazione comunale.
2. La raccolta dei frutti quali fragole, funghi, lamponi, ecc. è libera in conformità delle norme in materia; deve tuttavia essere praticata senza arrecare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

#### CAPO III

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 27

#### RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione la L.P. 14 giugno 2005, nr. 6 e s.m. e i. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 6 aprile 2006, nr. 6-59/Leg. e s.m. e i..

#### Art. 28

#### SANZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, nei casi non disciplinati dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.
2. Qualora la violazione perduri, il trasgressore potrà essere diffidato con comunicazione scritta ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertimento che in caso di inosservanza della diffida l'assegnazione può essere revocata, fatti salvi i danni subiti dall'amministrazione.

#### Art. 29

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Eventuali istanze non evase all'entrata in vigore del presente regolamento seguono i dettami qui individuati.
2. Per l'anno 2013 i termini indicati nel presente regolamento, potranno essere modificati dalla Giunta comunale.
3. Sino a nuova nomina, si intende confermata la Commissione forestale per l'uso civico vigente.

#### Art. 30

#### ABROGAZIONI

1. Dalla data di esecutività del presente atto, si intende espressamente abrogato il Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di uso civico del Comune di Grigno, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del giorno 18.12.1987.

\*\*\*\*\*